

della Commissione, da un lato, al pagamento delle somme asseritamente dovute alla ricorrente e, dall'altro, al risarcimento del danno in seguito alla risoluzione di un contratto relativo al contributo comunitario concesso al progetto «e-Content Exposure and Business Opportunities» («EEBO») (contratto n. EDC-53007 EEBO/27873), concluso nell'ambito del programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo del contenuto digitale europeo nelle reti globali nonché a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione (Programma «eContent»).

### **Dispositivo**

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 9 febbraio 2010, *Dynamiki/Commissione* (T-340/07), è annullata in quanto il Tribunale con tale sentenza ha omesso di statuire sulla domanda della *Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE* diretta ad ottenere, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto EDC 53007 EEBO/27873, la condanna della Commissione a corrisponderle l'importo di EUR 172 588,62 relativo ai costi non ancora rimborsati dalla Commissione e che la ricorrente ha sopportato nell'ambito di detto contratto.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea affinché statuisca su tale domanda della *Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE*.
- 3) Le spese sono riservate.

### **Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 5 maggio 2011 – Commissione / Belgio**

**(causa C-265/10)**

«Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 1907/2006 — Sostanze chimiche — Registrazione, valutazione, autorizzazione di tali sostanze e restrizioni

applicabili alle stesse — Regolamento REACH — Art. 126 — Regime sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del regolamento REACH — Mancata attuazione entro il termine prescritto»

1. *Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 27)*
2. *Ravvicinamento delle legislazioni — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento REACH — Attuazione da parte degli Stati membri — Sanzioni per la violazione del regolamento — Obbligo per uno Stato membro federale di concludere con le regioni un accordo di cooperazione per l'attuazione del regolamento — Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 126) (v. punto 37)*

## **Oggetto**

Inadempimento di uno Stato – Violazione dell'art. 126 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1) – Sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento REACH.

## **Dispositivo**

- 1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esecuzione delle sanzioni

applicabili alle violazioni del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base all'art. 126 del citato regolamento.

- 2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 10 maggio 2011 –  
Commissione / Svezia**

**(causa C-479/10)**

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 1999/30/CE — Controllo dell'inquinamento — Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente»

*Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 1999/30, art. 5, n. 1)*